



NEWS Euroconference

Edizione di venerdì 31 Gennaio 2025

CASI OPERATIVI

Trasformazione in Srl con “recupero” del requisito della classificazione per la pex
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida alla modalità di adesione e/o revoca del regime opzionale Iva per cassa
di Mauro Muraca

LA LENTE SULLA RIFORMA

Cessione della clientela nel “nuovo” reddito di lavoro autonomo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE INDIRETTE

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: una nuova opportunità
di Leonardo Pietrobon

REDDITO IMPRESA E IRAP

Dividend Washing: la perdita di valore del titolo non disinnescata la norma
di Marco Alberi

OSSERVATORIO PROFESSIONI

Euroconference e Fondazione ODCEC Firenze: come l'IA sta ridefinendo il lavoro negli Studi Professionali
di Redazione



CASI OPERATIVI

Trasformazione in Srl con “recupero” del requisito della classificazione per la pex

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Alfa Snc è società in contabilità semplificata che detiene una partecipazione nella società Gamma Srl.

Alfa Snc intende trasformarsi in società di capitali (in particolare, in Srl).

A seguito della trasformazione, sarà possibile sfruttare la *participation exemption* in caso di successiva cessione della partecipazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida alla modalità di adesione e/o revoca del regime opzionale

Iva per cassa

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Normativa di riferimento

Articolo 32-bis, D.L. 83/2012

D.P.R. 442/1997

Articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972

Articolo 7, D.L. 185/2008

Articolo 19 s.s., D.P.R. 633/1972

D.M. 11.11.2012

Documenti di prassi

Circolare n. 44/E/2012

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 165764/2012

Dottrina

Circolare Assonime n. 6 del 18.2.2013



L'[articolo 32 bis, D.L. 83/2012](#) ha introdotto un nuovo **regime speciale di Iva per cassa** – che ha sostituito il previgente regime Iva per cassa, di cui all'[articolo 7, D.L. 185/2008](#) – a cui possono aderire i **soggetti passivi Iva**, con volume d'affari **non superiore a euro 2.000.000**, previa **opzione da esercitarsi**:

- con le **modalità previste dal D.P.R. 442/1997**, ossia **mediante comportamento concludente**;
- con indicazione dell'opzione nella **prima dichiarazione Iva**, da presentarsi successivamente alla scelta effettuata.

Il regime di Iva per cassa prevede che **l'Iva esposta**:

- sulle **fatture attive**, relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse a cessionari o committenti (che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione), diviene esigibile al **momento del pagamento** dei relativi corrispettivi;



Nota bene

I cessionari (o committenti) che acquistano beni (o servizi) da soggetti passivi Iva in regime di Iva per cassa possono, invece, **detrarre l'Iva esposta in fattura, già al momento dell'effettuazione dell'operazione**, anche se il corrispettivo non sia stato pagato al cedente (o al prestatore).

- sulle **fatture passive**, relativa agli acquisti di beni o di servizi, diviene detraibile soltanto al momento del pagamento dei **relativi corrispettivi**.



Nota bene

Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione Iva relative alle operazioni effettuate dal soggetto che **opta per l'Iva per cassa sono limitati nel tempo**, nel senso che l'imposta – che è stata differita al momento del pagamento – diviene, comunque, esigibile e detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente **sia stato assoggettato a procedure concorsuali**.



Requisito soggettivo

Possono optare per il regime di Iva per cassa:

- coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, ai sensi degli [articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972](#), effettuano **cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato** nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, **agiscono nell'esercizio di impresa**, arti o professioni; sono escluse, dunque, dallo speciale regime di Iva per cassa, le cessioni e le prestazioni rese **a favore di privati consumatori**;
- anche gli **enti non commerciali**, relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta, sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive ([circolare n. 44/E/2012](#)).

Volume d'affari

Possono aderire alla liquidazione dell'Iva per cassa, tutti i soggetti passivi Iva che, nell'anno solare precedente all'opzione, hanno realizzato o prevedono di realizzare (in caso di inizio di attività) un **volume d'affari annuo non superiore ad euro 2.000.000**, tenuto conto che:

- in caso di inizio attività in corso dell'anno, il predetto limite del volume d'affari **non deve essere ragguagliato alla frazione di periodo**;
- nel caso di più attività esercitate dal medesimo soggetto, il volume d'affari di riferimento è quello complessivo, pari alla **sommatoria dei volumi d'affari** delle singole attività esercitate;
- nel calcolo del limite del volume d'affari, vanno considerate cumulativamente **tutte le operazioni attive**, sia quelle che vengono assoggettate all'Iva per cassa sia quelle escluse da tale regime;
- a partire dall'1.1.2013, per la verifica del limite di euro 2.000.000, si deve tener conto, anche delle **operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#)**.
-



Nota bene

Si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, carenti del presupposto territoriale (articoli da [7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972](#)), soggette all'obbligo di fatturazione e **rilevanti nella determinazione del volume d'affari** (circolare Assonime n. 6 del 18.2.2013).



Superamento del volume d'affari: conseguenze

È importante monitorare il rispetto del volume d'affari di euro 2.000.000, in quanto **il superamento della soglia indicata**:

- se è avvenuto **nell'anno precedente**, comporta l'impossibilità di aderire al **regime nella annualità in corso**;
- se è avvenuto **nell'anno in corso**, impone la fuoriuscita dal regime, con la conseguenza che:
 - per le operazioni effettuate nel **periodo precedente al superamento della soglia** (per le quali sia stata esercitata l'opzione di differimento dell'imposta), nella liquidazione relativa all'ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l'Iva per cassa si dovrà:
 - **computare a debito l'ammontare** dell'imposta **non ancora versata**;
 - **esercitare**, ai sensi dell'[articolo 19 s.s., D.P.R. 633/1972](#), il **diritto alla detrazione dell'imposta** non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
 - per le operazioni effettuate in **epoca successiva** al superamento della predetta soglia, non sarà più **possibile fruire dell'esigibilità differita**.

Modalità esercizio opzione per l'iva per cassa

L'Iva per cassa è un regime opzionale che, in quanto tale, deve essere espressamente scelto dal contribuente. La scelta di avvalersi del **regime in questione riguarda**:

- l'intera attività e **non potrà essere limitata** (per scelta ed in via opzionale) **a singole attività**;
- è **vincolante per tre esercizi**, salvo il **superamento del limite del volume** d'affari di euro 2.000.000 previsto per accedere al regime di Iva per cassa.

ESEMPIO

Dal punto di vista pratico, l'opzione esercitata per le **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2025**, vincola il contribuente **fino al 31.12.2027**, a meno che, nel frattempo, non si sia **verificato il superamento della predetta soglia di ricavi**.

L'opzione per il regime di Iva per cassa deve essere **manifestata con le consuete modalità previste dal D.P.R. 442/1997**, ovvero deve essere **desumibile dal comportamento** concludente del contribuente. In particolare, il soggetto passivo interessato a questo particolare **regime Iva è tenuto a**:



- riportare nelle fatture emesse la **specifica dicitura della disciplina adottata** quale, ad esempio, “*Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n.83*”;
- **comunicare l'esercizio dell'opzione nel quadro VO del modello Iva** relativo all'anno in cui inizia ad applicare la **liquidazione Iva per cassa** (ovvero relativo all'anno di inizio attività, se neocostituito).

VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2
--	------------------------------------	-----------------------------------

Indicazione in fattura del regime di IVA per cassa adottato

A seguito della scelta operata di avvalersi del regime di Iva per cassa, il contribuente dovrà riportare sulle fatture emesse la **seguente annotazione**:

“*Operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Provvedimento direttoriale n. 165764 del 21.11.2012)*”

Nell’ambito della fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio, il campo relativo al regime fiscale **andrà compilato con il codice “RF17”**.

L’annotazione in parola esprime, attraverso un **chiaro comportamento concludente**, l’opzione per la scelta per l’Iva per cassa dal momento che, come precisato dal decreto 11.10.2012, **detto regime ha effetto**:

- **a partire dall’1.1. dell’anno in cui si intende esercitare l’opzione;**
- **dalla data di inizio dell’attività, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.**

A differenza di quanto previsto nell’ormai abrogato regime dell’Iva per cassa di cui al D.L. 185/2008, l’annotazione (del regime di Iva per cassa) sulle fatture emesse non costituisce, comunque, un **adempimento funzionale al differimento della esigibilità e della detrazione dell’Iva**, ma risponde soltanto all’esigenza della **regolare tenuta della contabilità** per il cedente (o prestatore) che assoggetta all’Iva per cassa solo alcune operazioni escludendo, per esempio, quelle effettuate nell’ambito di **regimi speciali**.



Nota bene

L’indicazione obbligatoria in fattura “*IVA per cassa – art. 32-bis del D.L. 22.6.2012, n. 83*” ha, infatti, quale unico scopo, quello di **consentire la sospensione dell’esigibilità** per l’emittente



della fattura e il successivo controllo di quanto riscosso, ma **non influisce sul diritto di detrazione per il cliente**.

L'eventuale mancata indicazione di questo elemento costituisce, invece, una **mera violazione formale**, lasciando, quindi, inalterato il **diritto all'applicazione dello speciale regime di Iva per cassa**.



Nota bene

L'omessa indicazione di tale dicitura **non pregiudica l'applicazione del regime per cassa**, purché il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile al momento della **liquidazione periodica dell'imposta**, quando le operazioni saranno imputate con il criterio di cassa, anziché con il criterio ordinario. In tal senso, la **relazione illustrativa al decreto 11.10.2012** e il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 165764/2012 (punto 2.4).

Mancata annotazione in fattura della indicazione “Operazione con IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. 83/2012

Non si perde il diritto all'esigibilità differita
Costituisce soltanto una violazione formale

Altri adempimenti

Il regime dell'Iva per cassa non incide sui **termini di emissione della fattura** e sugli obblighi di **registrazione e dichiarazione** che, quindi, restano assoggettati ai termini ordinari (Titolo II del DPR 633/72). Al contrario, le liquidazioni Iva devono essere eseguite facendo riferimento alle operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile/detraibile sulla base delle specifiche regole dell'Iva per cassa, vale a dire il mese o trimestre del pagamento ovvero il termine annuale dall'effettuazione dell'operazione.

ESEMPIO

Si assuma il caso della Società Beta Srl in regime di Iva per cassa che deve provvedere alla liquidazione mensile (mese di febbraio 2025) computando le sole operazioni per le quali il corrispettivo è stato incassato o pagato nel mese di riferimento. Si assume, altresì, che tutte le operazioni effettuate rientrino nella disciplina dell'Iva per cassa.

Operazioni attive

Data emissione fattura	Imponibile	Iva a debito	Data incasso
-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------



18.1.2025	600 euro	132 euro	1.2.2025
19.1.2025	1.500 euro	330 euro	14.2.2025
10.2.2025	450 euro	99 euro	1.3.2025

Operazioni passive

Data ricevimento fattura	Imponibile	Iva a credito	Data pagamento
18.1.2025	300 euro	66 euro	2.2.2025
22.1.2025	390 euro	85,8 euro	14.2.2025
16.2.2025	240 euro	52,80 euro	12.3.2025

Liquidazione del mese di febbraio

IVA a debito	$132 + 330 = 462$ euro
IVA a credito	$66 + 85,8 = 151,80$ euro
IVA dovuta	$462 - 151,80 = 310,20$ euro

Comunicazione dell'opzione per il regime di Iva per cassa

L'adozione del regime di Iva per cassa richiede **l'obbligo di comunicare l'esercizio dell'opzione nel quadro VO del modello Iva** relativo all'anno in cui inizia ad applicare la liquidazione Iva per cassa (ovvero relativo all'anno di inizio attività, se neocostituito), da presentarsi dall'1.2 al 30.4 dell'anno successivo a quello di adozione dello speciale regime per cassa. In altre parole, i soggetti passivi che hanno **optato per il regime di Iva per cassa a partire dall'1.1.2024** – oltre ad aver riportato sulle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata “*Operazione con Iva per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n. 83*” – dovranno prossimamente confermare **talescelta nel modello Iva 2025**, il quale dovrà essere **presentato entro il prossimo 30.4.2025**.



Nota bene


Diversamente, chi intenderà aderire al regime dell'Iva per cassa, a decorrere dal corrente periodo d'imposta (anno 2025), sarà tenuto ad **esercitare la relativa opzione all'interno del Modello Iva 2026** da presentarsi **entro il 30.4.2026**, fermo restando la tenuta di un **comportamento “improntato alla cassa”, già a decorrere dall'1.1.2025**.

Comunicazione opzione Iva per cassa

Opzione con effetto dal 1.1.2024 o per iModello Iva 2025 da presentarsi esclusivamente soggetti che si sono costituiti nel 2024 entro il prossimo 30.4.2025
Opzione con effetto dal 1.1.2025 o per iModello Iva 2026 da presentarsi entro il 30.4.2026 soggetti che si costituiranno nel 2025



In considerazione del predetto adempimento comunicativo, si fa presente che nella dichiarazione Iva 2024 e più precisamente nel quadro VO – relativo alla comunicazione delle opzioni e delle revoca – è **presente il rigo 15, contenente la casella 1**, che deve essere barrata dai contribuenti che hanno **optato per il regime di cassa dal 1.1.2024**.



Durata e revoca dell'opzione per il regime di Iva per cassa

Relativamente alla durata dell'opzione, il provvedimento n. 165764/2012 e la [circolare n. 44/E/2012](#) precisano che l'opzione per il regime Iva per cassa **vincola il contribuente per almeno un triennio**, salvo il superamento del limite del **volume d'affari di euro 2.000.000**: in tale ultima ipotesi, così come disposto dall'articolo 7, D.M. 11.11.2012, il regime opzionale in commento cessa a partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che nell'ultima liquidazione dovrà essere computata sia l'imposta a debito, sia quella a credito ancora "sospesa" ([Circolare n. 44/E/2012](#)).

Resta naturalmente inteso che, il mese o trimestre nel corso del quale si supera il limite di euro 2.000.000, costituisce uno spartiacque tra il periodo di vigenza del regime dell'Iva per cassa ed il periodo in cui il contribuente deve applicare il regime ordinario.

Durata e revoca dell'opzione per il regime di Iva per cassa

Decorso il triennio, l'opzione "resta valida per ciascun anno successivo", nel senso che **si rinnova automaticamente per ciascuna annualità successiva**, salvo la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione, quindi:

- con il **comportamento concludente** (ritorno all'applicazione dell'Iva "ordinaria");
- con la comunicazione nella **prima dichiarazione Iva** da presentarsi successivamente alla revoca.



Nota bene



I contribuenti che hanno esercitato l'opzione nell'anno 2021 (che hanno comunicato l'opzione per l'Iva per cassa mediante la compilazione dell'apposito rigo del **quadro VO della dichiarazione Iva** 2021, presentata nel 2022) avrebbero potuto, **nel 2024**:

- proseguire **con l'applicazione del regime di Iva per cassa**, senza necessità di comunicare alcunché;
- **revocare la scelta precedentemente adottata**, applicando il regime di liquidazione Iva ordinario dall'1.1.2024.

Al ricorrere di quest'ultima scelta (revoca del regime dell'Iva per cassa), il contribuente – oltre ad aver gestito **l'Iva nei modi ordinari per tutto il 2024** – dovrà, **entro il prossimo 30.4.2025**, **comunicare la revoca** dell'opzione barrando l'apposita **casella nel quadro VO del modello Iva 2025** relativo al 2024.



In caso di revoca dell'opzione per l'Iva per cassa, il contribuente deve **computare nella liquidazione periodica** relativa all'ultimo mese / trimestre di applicazione del regime **l'ammontare dell'Iva relativa alle operazioni effettuate** i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile, altresì, **detrarre l'Iva a credito** relativa agli acquisti non ancora pagati.

Detto comportamento va adottato anche in caso di decadenza dal regime in corso d'anno, a causa di un volume d'affari superiore al limite massimo ammesso di euro 2.000.000.

Cessazione dell'attività in pendenza del regime di Iva per cassa

Non è stata chiarita, invece, dalla normativa e dalla prassi di riferimento, la particolare casistica del soggetto che cessa la sua attività, in pendenza del regime di Iva per cassa. A questo riguardo, Assonime suggerisce di rifarsi, anche in questo caso, a **quanto previsto per le operazioni di cui all'[articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/72](#)**, con l'effetto che, nella dichiarazione Iva annuale dell'anno di cessazione dell'attività **dovrà tenersi conto** (a debito) anche **dell'imposta dovuta e finora sospesa**, in assenza di pagamento da parte del cliente (circolare Assonime n. 6/2013).



LA LENTE SULLA RIFORMA

Cessione della clientela nel “nuovo” reddito di lavoro autonomo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

[Scopri di più](#)

La riforma della **determinazione del reddito di lavoro autonomo**, attuata dal D.Lgs. 192/2024, contiene rilevanti novità sia nella definizione dei componenti positivi di reddito, sia per **la deduzione delle spese relative allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo**. In relazione all'individuazione dei **componenti positivi di reddito**, la cui imputazione continua ad assumere rilievo **in base al principio di cassa**, si segnala che il legislatore ha introdotto, nell'[articolo 54, Tuir](#), il **principio di onnicomprensività**, nel senso che ora **concorrono a formare il reddito** non solo i compensi, ma più **in generale** *“tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale”*.

Tale modifica ha portato **all'eliminazione del precedente** comma 1-quater, dell'[articolo 54, Tuir](#), in base al quale **concorrevano alla formazione del reddito** anche i **corrispettivi incassati a seguito della cessione della clientela** o di altri elementi immateriali relativi all'attività. Alla luce dell'introduzione del principio di onnicomprensività, la **rilevanza nella determinazione del reddito dei corrispettivi in questione è già implicita nel predetto principio**.

Cambia, invece, la **posizione della controparte**, ossia del professionista che paga un **corrispettivo per l'acquisizione della clientela** o di altri elementi immateriali. Nella “vecchia” versione dell'[articolo 54, Tuir](#), non vi era una specifica disposizione, ragion per cui si rendeva applicabile **la regola generale della deducibilità per cassa** nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa (in tal senso si era espressa anche l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 108/E/2002](#)).

Il D.Lgs. 192/2024 introduce, invece, una **specifica regola** nel nuovo [articolo 54-sexies, Tuir](#), il cui comma 3 stabilisce che la **spesa per l'acquisto della clientela** o di altri elementi immateriali relativi all'attività professionale è **deducibile in quote di ammortamento** in misura non superiore ad **un quinto per ciascun periodo d'imposta**. A seguito della riforma, quindi, **si passa dalla deduzione integrale per cassa alla deduzione frazionata in base a quote di ammortamento del 20%** per ciascun periodo d'imposta, favorendo in tal modo quei professionisti che **acquisiscono altre realtà professionali in un momento iniziale della loro attività** ed in presenza di **redditi non elevati**. Per questi soggetti la **deduzione per quote di ammortamento** evita **l'insorgere di predite fiscali non riportabili a nuovo**, secondo le regole



dell'[articolo 8, Tuir](#), con conseguente **indeducibilità del costo sostenuto**.

In relazione a tale nuova regola, qualche chiarimento **dovrà essere fornito nell'ipotesi di pagamento rateale del corrispettivo** sostenuto per l'acquisizione di "studi". In tal caso, parrebbe di poter sostenere che la **deduzione debba comunque avvenire per quote di ammortamento** a partire dal periodo d'imposta **in cui avviene l'acquisizione**, a nulla rilevando le **modalità pattuire tra le parti per il pagamento del corrispettivo**. L'alternativa sarebbe quella di **iniziare l'ammortamento in cinque anni per ciascuna rata pagata**, ma in questo modo **verrebbe meno la deduzione per quote di ammortamento** in base alla regola della competenza (maturazione del diritto).

È bene osservare, infine, che, mentre le nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo introdotte dal D.Lgs. 192/2024 **sono applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2024**, le disposizioni di cui al comma 3, dell'[articolo 54-sexies, Tuir](#), sono **efficaci a partire dal periodo d'imposta 2025**, e quindi in relazione alle **acquisizioni di clientela** e di altri elementi immateriali avvenute a **partire dall'1.1.2025**. Per le spese sostenute in precedenza, **la deduzione è già avvenuta (o avviene nel 2024) in base alla regola generale della cassa**.



IMPOSTE INDIRETTE

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: una nuova opportunità

di Leonardo Pietrobon



FORMAT
INNOVATIVO

Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), introduce, dopo una lunga assenza, la **possibilità di procedere con l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta presenti al 31.12.2024**, mediante il versamento **di un'imposta sostitutiva del 10%**.

Le precedenti edizioni di potere affrancare **le riserve in sospensione d'imposta**, non contestualmente alla loro iscrizione nel bilancio dell'impresa, **sono rappresentate dalle seguenti disposizioni:**

- L. 408/1990;
- D.L. 41/1995;
- L. 448/2001;
- L. 311/2004.

La formulazione della citata disposizione normativa – [articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#) – recepisce nel suo insieme le **passate previsioni di affrancamento**, seppur con alcune differenze.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'[articolo 14](#) richiama in modo generico “*I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta (...)*”, non prevedendo alcuna specifica esclusione. Considerato che l'Agenzia delle entrate in diverse occasioni, si veda la circolare n. 310/E/1994 e la [circolare n. 40/E/2002](#), ha affermato che **sono riconducibili a tale categoria di riserve e fondi** “*quelli per i quali l'imposizione è rinviate al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venire meno del regime di sospensione*” si può affermare che rientrano in tale categoria di riserve **tutti quei fondi iscritti a seguito di puntuale previsione normativa**, quali ad esempio:

- le leggi di **rivalutazione dei beni d'impresa** (L. 342/2000 e successive);
- le leggi riferite ai **condoni** (D.L. 429/1982; D.L. 413/1991);
- le disposizioni per lo **sviluppo delle piccole imprese** (L. 317/1991).

Ciò che emerge dall'impostazione di cui sopra è la possibilità di **affrancamento delle sole**



riserve che hanno assunto la qualifica di “riserve in sospensione d’imposta”, ossia collegate al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi o dell’Irap. In altri termini, considerato che le riserve iscritte, ad esempio, per effetto di una **rivalutazione esclusivamente civilistica** (si veda ad esempio l’[articolo 15, D.L. 185/2008](#) e l’[articolo 110, D.L. 104/2020](#)) non possono assumere la qualifica di “riserve in sospensione d’imposta”, le medesime **non possono essere oggetto dell’affrancamento in commento**.

Ancora, sotto l’aspetto oggettivo, l’articolo 14 **non prescrive l’obbligo di procedere con un affrancamento totale**; di conseguenza l’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento può essere anche parziale. L’unico limite “numerico” di verifica è rappresentato **dall’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta esistenti al 31.12.2023 e che residuano al 31.12.2024**.

Sulla base di tale impostazione **nel caso in cui**:

- **al 31.12.2023** le riserve in sospensione d’imposta **siano pari a 100**
- e nel **corso del 2024 si sia realizzato un loro utilizzo per 30,**

l’ammontare massimo affrancabile è **dato dall’importo residuo al 31.12.2024**, ossia **pari a 70**, con la possibilità di poter affrancare anche solo in **modo parziale tale valore residuo** considerato che la disposizione normativa prevede che tali fondi *“possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento”*.

Alla medesima conclusione di esclusione si giunge

1. nel caso in cui l’impresa alla data del 31.12.2023, in **regime di contabilità ordinaria**, abbia delle riserve in sospensione d’imposta, ma dall’1.1.2024 adotta il regime della **contabilità semplificata**. In tale ipotesi, alla **data del 31.12.2024 non residua alcuna riserva in sospensione d’imposta da affrancare**; Si ricorda che, per effetto del passaggio di regime contabile, da contabilità ordinaria a contabilità semplificata, le **riserve in sospensione d’imposta concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’anno in cui il contribuente si avvale del regime di contabilità ordinaria** (vedi [circolare n. 57/E/2001](#)).
2. nell’ipotesi in cui l’impresa nel corso del 2023 abbia adottato il **regime di contabilità semplificata e dall’1.1.2024 adotti la contabilità ordinaria**. In tal caso, infatti, non sussiste la **possibilità di soddisfare la condizione di “verifica” dell’ammontare delle riserve al 31.12.2023**.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura del **10% dell’ammontare affrancato**, in **4 quote annuali di pari importo**, la riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l’impresa che opera l’affrancamento, ma **mantenendo l’originaria natura di riserva di utili o di capitali**. Di conseguenza, nel caso di affrancamento di una **riserva di utili in sospensione d’imposta** la medesima diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all’[articolo 47, comma 1, Tuir](#), che prevede l’applicazione della **presunzione**



di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.

Tale impostazione determina **effetti differenti in capo al socio**, nel caso di distribuzione della ex riserva in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento, dipendenti:

- **dalla natura della società che opera l'affrancamento;**
- **dalla natura del socio beneficiario** della distribuzione della medesima riserva.

Per i soci di **società di capitali l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci** al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, **trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;**
- nel caso di **socio persone fisica**, che detiene la partecipazione nella **sfera imprenditoriale**, o società di persone trova applicazione [l'articolo 59, Tuir](#), con conseguente **imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;**
- nel caso di **socio società di capitali** trova applicazione [l'articolo 89, Tuir](#), con conseguente imponibilità della riserva distribuita **nella misura del 5%.**

Nel caso di società di persone, invece, l'affrancamento delle **riserve in sospensione d'imposta determina un effetto "liberatorio" per i soci**, in quanto, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 33/E/2005](#) *"l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria"*; di conseguenza, l'importo affrancato dalla società si considera **imputato per trasparenza in capo al socio, senza scontare ulteriore imposizione.**



REDDITO IMPRESA E IRAP

Dividend Washing: la perdita di valore del titolo non disinnesca la norma

di Marco Alberi

OneDay Master

Fiscalità diretta e indiretta e profili internazionali della società semplice

Scopri di più

Con la [risposta ad interpello n. 8/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la disciplina di contrasto del c.d. "dividend washing"** opera in automatico al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, senza tener conto delle cause che **hanno originato la minusvalenza**.

Il caso

L'Istante (Alfa), società di investimento, ha ceduto:

- le **partecipazioni della Beta**, a causa del **peggioramento della società nel suo business**;
- e
- le **partecipazioni della Gamma**, a causa dalla riduzione delle vendite e dagli inasprimenti regolatori che **impattano sulla sua redditività**.

L'Istante precisa che **le ragioni sottostanti alla dismissione dei titoli** “sono assolutamente **avulse da motivazioni di natura fiscale**, tant’è che i componenti negativi derivanti dal realizzo delle azioni sono la mera conseguenza di una **perdita effettiva di valore** subita dalla società partecipata non connessa alle distribuzioni di dividendi avvenute nei trentasei mesi precedenti”.

Dette cessioni, infatti, sono state realizzate **al fine di salvaguardare l'Istante da maggiori perdite economiche** “sulla base di analisi e strategie di carattere finanziario, valutazioni storiche e prospettiche, derivanti dall’analisi dei trend dei mercati finanziari e dagli approfondimenti analitici svolti sugli andamenti dei singoli investimenti”.

L'Istante chiede di poter **considerare fiscalmente deducibili le minusvalenze** da alienazione anche per l'importo **dei dividendi imponibili** percepiti nei 36 mesi antecedenti il realizzo.



La disciplina di contrasto del c.d. “dividend washing”

L'[articolo 5-quinquies, D.L. 203/2005](#), ha introdotto, nel Tuir, una normativa volta a contrastare le **pratiche di arbitraggio fiscale** del c.d. “*dividend washing*”.

In pratica, il Legislatore ha inteso **eliminare il vantaggio fiscale conseguibile dall’acquirente** di una partecipazione c.d. “utile compreso”, consistente **nell’incasso di un dividendo imponibile solo per il 5%** e nella **deduzione integrale della minusvalenza** realizzata successivamente.

Il meccanismo previsto per neutralizzare questo vantaggio è contenuto nei commi 3-bis e 3-ter dell'[articolo 109, Tuir](#), secondo il quale **si considerano indeducibili**, fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti, **il realizzo**:

- delle **minusvalenze realizzate** ex [articolo 10, Tuir](#), su azioni, quote e **strumenti finanziari similari alle azioni** che non possiedono i requisiti per beneficiare della *participation exemption (Pex)* ex [articolo 87, Tuir](#);
- delle **differenze negative tra i ricavi e i relativi costi**, derivanti dalla cessione di azioni, quote e strumenti finanziari similari, **iscritti nell’attivo circolante**.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ebbe a precisare (Circolare n. 21/2006) che l’indeducibilità delle minusvalenze (e delle differenze negative) da realizzo **opera se**:

- la cessione ha ad oggetto **titoli partecipativi**, posseduti da meno di 36 mesi, che al contempo:
 1. **non rientrino nel regime Pex** (essendo, come noto, fiscalmente irrilevante ogni minusvalenza, o differenza negativa, conseguita con riferimento alla cessione di questi ultimi);
 2. **presentino, in ogni caso, i requisiti cd. di natura oggettiva richiesti per l’applicazione del regime Pex**, relativi, come noto, alla **residenza fiscale della società partecipata** ed all’attività da questa esercitata;
- nei 36 mesi precedenti la cessione, **il titolo alienato abbia dato luogo alla distribuzione di dividendi**. Da ciò deriva che **non debbono essere considerati**, ai fini dell’individuazione dell’importo dei dividendi da **confrontare con le minusvalenze** (o le differenze negative tra ricavi e costi), i **dividendi relativi a titoli che si qualificano per il regime di Pex**, in considerazione del fatto che le eventuali minusvalenze (o differenze negative) scaturenti dalla cessione di tali titoli **non potranno mai costituire componenti negativi deducibili all’atto della determinazione dell’imponibile**.

Secondo l’Agenzia delle entrate ([risposta ad interpello n. 8/2025](#)), il Legislatore ha individuato nei commi 3-bis e 3-ter, dell'[articolo 109, Tuir](#), un **meccanismo di sterilizzazione delle minusvalenze** su partecipazioni aventi i requisiti oggettivi PEX limitato al **valore del dividendo staccato dalle società partecipate** nei 36 mesi antecedenti il realizzo stesso, che **opera in automatico al verificarsi delle condizioni previste da tali norme**.



La disapplicazione della norma antielusiva in commento, prevista dal comma 3-sexies, dell'articolo 109, Tuir, potrà **trovare accoglimento nei casi in cui** “*le partecipazioni non posseggono i requisiti per la pex a causa della mancanza di commercialità della partecipata o della sua residenza in un paradiso fiscale*” questo perché, in linea di principio, “*se le partecipazioni non rispondono a tali requisiti presso il soggetto che le cede dopo aver incassati i dividendi, è possibile ritenere che le medesime partecipazioni non abbiano fruito (presso il precedente titolare) e non potranno fruire (presso l'acquirente) del regime di participation exemption*”.

In questi casi, l'indeducibilità, nei limiti dei dividendi esclusi da imposizione, della minusvalenza derivante dal realizzo di tali partecipazioni darebbe luogo a non congrui fenomeni di doppia imposizione” (relazione all'articolo 41, del Disegno di Legge finanziaria per il 2006, richiamata dalla [risposta 8/2025](#)).

In conclusione, quindi, **l'Amministrazione finanziaria non attribuisce rilevanza alle cause che hanno determinato il prodursi del componente negativo di reddito** che ha originato l'applicazione della disciplina in esame e, dunque, ritiene che **non sia possibile disapplicare**, come chiesto dall'Istante, le disposizioni contenute nell'[articolo 109, comma 3-bis e 3-ter, Tuir](#), con riferimento ai **componenti negativi da realizzo dei titoli Beta e Gamma**.



OSSERVATORIO PROFESSIONI

Euroconference e Fondazione ODCEC Firenze: come l'IA sta ridefinendo il lavoro negli Studi Professionali

di Redazione

The banner features the Euroconference logo, the text 'Euroconference Centro Studi Tributari' and 'TeamSystem', and a note 'In collaborazione con FONDAZIONE ODCEC DI FIRENZE E DEGLI ESPERTI CONTABILI'. It also includes the text 'EVENTO GRATUITO', 'INTELLIGENZA ARTIFICIALE e DIGITALIZZAZIONE degli studi professionali', 'in diretta web il 13 febbraio - scopri di più >', and a small image of a man working on a laptop.

La tecnologia, e in particolare l'**intelligenza artificiale**, sta **ridefinendo il mondo del lavoro**, creando nuove opportunità e sfide. Per gli studi professionali, ciò si traduce in un'esigenza concreta: acquisire competenze aggiornate per sfruttare al meglio strumenti innovativi che automatizzano le operazioni ripetitive, migliorano l'analisi dei dati e personalizzano l'interazione con i clienti.

Questa transizione richiede una nuova visione. Non si tratta solo di utilizzare strumenti tecnologici, ma di **ripensare i processi aziendali, riorientando il personale verso attività a maggiore valore aggiunto migliorando la qualità del lavoro quotidiano**. La digitalizzazione, supportata dall'intelligenza artificiale, può trasformare attività di compliance in consulenze agili e personalizzate, aprendo nuovi orizzonti per il settore.

Per rispondere a queste esigenze, **Euroconference** e **TeamSystem**, insieme alla **Fondazione dell'ODCEC di Firenze**, annunciano la firma di un accordo di collaborazione di durata triennale. Questo accordo prevede l'**organizzazione di eventi formativi** mirati ad offrire aggiornamenti e approfondimenti su temi strategici per la professione.

Un'opportunità concreta: il corso gratuito "Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione degli Studi Professionali"

L'evento gratuito si terrà in **diretta web il 13 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 17:00** e rappresenta una preziosa occasione per esplorare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e comprendere come questa tecnologia possa innovare il modo di lavorare, migliorando l'efficienza operativa e offrendo servizi di maggiore valore ai clienti.

L'evento mira a offrire una visione pratica e concreta sull'applicazione dell'IA nelle attività quotidiane degli studi professionali. I partecipanti scopriranno come questa tecnologia possa **automatizzare operazioni ripetitive, migliorare l'analisi dei dati per decisioni più rapide e informate, e personalizzare le interazioni con i clienti, accrescendo la qualità del servizio**.



Il corso includerà esempi pratici e casi d'uso per mostrare come l'IA possa trasformare il lavoro del commercialista, con focus su:

- la transizione da attività di compliance a servizi a valore aggiunto;
- l'ottimizzazione delle operazioni contabili e della gestione dei dati;
- l'impatto dell'AI Act e le linee guida per un utilizzo sicuro dell'IA.

L'evento vedrà la partecipazione di **Diego Barberi**, Dottore Commercialista, **Aurelio Campanale**, Presidente della Commissione Organizzazione e digitalizzazione Studi Professionali dell'Ordine di Firenze, e **Melissa Farneti**, Consulente Applicativo TeamSystem, che condivideranno le loro competenze e offriranno spunti pratici per integrare l'AI nei processi dello studio professionale.

La partecipazione alla **diretta web** permette ai partecipanti di **ottenere 2 crediti formativi per ODCEC**.

Scopri come l'intelligenza artificiale può rivoluzionare il tuo modo di lavorare. **Consulta il programma completo e iscriviti subito al corso gratuito** [clicca qui >>](#)